

Causa T-17/93

Matra Hachette SA contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Decisione d'esonazione — Impresa comune»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 luglio 1994 II - 598

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Principio del contraddittorio — Portata — Limiti — Accesso dei denuncianti al fascicolo*
(Trattato CEE, artt. 85 e 86; regolamento del Consiglio n. 17, art. 19)
2. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che accerta la compatibilità col mercato comune di un aiuto a favore di un progetto che necessita di un'esonazione in forza dell'art. 85, n. 3, del Trattato — Effetti quanto al procedimento consultivo previsto dall'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17*
(Trattato CEE, artt. 85 e segg., 92 e segg.; regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 3)
3. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione — Sfera di applicazione — Prassi anticoncorrenziali escluse automaticamente dall'esenzione — Assenza*
(Trattato CEE, art. 85, n. 3)

4. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione — Presupposti — Onere della prova — Sindacato giurisdizionale — Limiti*
(*Trattato CEE, art. 85, n. 3*)

1. Il principio della natura pienamente contraddittoria del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione in materia di applicazione delle norme di concorrenza si impone solo per le imprese che possono essere oggetto di sanzioni a seguito di una decisione della Commissione che accerti una violazione degli artt. 85 o 86 del Trattato. I diritti dei terzi, quali sanciti dall'art. 19 del regolamento n. 17, sono limitati al diritto di partecipare al procedimento amministrativo. Ne consegue che la Commissione dispone di un certo potere discrezionale per tener conto nella sua decisione delle osservazioni presentate da questi ultimi. In particolare, i terzi non possono chiedere di disporre di un diritto di accesso al fascicolo in possesso della Commissione secondo modalità identiche a quelle cui possono aver diritto le imprese oggetto di indagini.
2. In una situazione in cui l'istruzione di uno stesso fascicolo implica l'applicazione, da un lato, delle norme relative agli aiuti pubblici e, dall'altro, delle disposizioni in materia di concorrenza, la Commissione può legittimamente pronunciarsi, senza pregiudicare la sua eventuale decisione quanto alla concessione di una esenzione, sulla compatibilità del progetto di aiuti con l'art. 92 del Trattato, dal momento in cui essa ha acquisito la convinzione, con una probabilità sufficiente, che l'operazione prevista può rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Infatti, se all'operazione dovesse essere negata infine l'esenzione inizialmente prevista, ne conseguirebbe soltanto che dovrebbe essere rimborsato l'aiuto concesso in base alla decisione adottata in forza dell'art. 92 del Trattato. Pertanto, la decisione adottata in materia di aiuti pubblici non rende, di fatto o in diritto, privo di oggetto il procedimento consultivo di cui all'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, e non conferisce alla Commissione una competenza vincolata per accordare l'esenzione richiesta.
3. Non vi può essere, in via di principio, una pratica anticoncorrenziale la quale, quale che sia l'intensità dei suoi effetti su un determinato mercato, non possa essere esentata, qualora siano cumulativamente soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 85, n. 3, del Trattato, e sempre che la pratica di cui trattasi sia stata regolarmente notificata alla Commissione.
4. La concessione di una decisione individuale di esenzione a favore di un accordo fra imprese è subordinata alla condizione che siano soddisfatte cumulativamente le quattro condizioni enunciate dall'art. 85, n. 3, del Trattato, di modo che è sufficiente che manchi una delle quattro condizioni perché l'esenzione debba essere negata. Tocca alle imprese che notificano

l'accordo fornire alla Commissione gli elementi che provino che sono soddisfatte le condizioni contemplate dall'art. 85, n. 3. Poiché la concessione di un'esenzione avviene dopo la presa in considera-

zione di fatti economici complessi, il sindacato giurisdizionale della qualificazione giuridica dei fatti si limita al controllo dell'errore manifesto di valutazione eventualmente commesso dalla Commissione.